

CAMB/2017/78 del 12 ottobre 2017

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **Area Amministrazione. Riconoscimento del debito fuori bilancio per spese legali relative alla causa promossa da ACCIONA AGUA SAU contro Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) per ottenere l'annullamento, previa sospensione e/o adozione della misura cautelare ritenuta più idonea del provvedimento PG/AT/2016/0005492 del 1/9/2016 e del provvedimento PG/AT/2016/0005636 del 7/9/2016 a seguito delle sentenze sfavorevoli n. 163/2017 del TAR Emilia Romagna –Bologna e n. 3450/2017 del Consiglio di Stato**

Il Presidente
F.to Sindaco Tiziano Tagliani

CAMB/2017/78

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2017** il giorno 12 del mese di ottobre alle ore 10.30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2017/0006243 del 11/10/2017.

Sono presenti i Sigg.ri:

		ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	A
2	Barbieri Patrizia	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
3	De Pascale Michele	Comune di Ravenna	RA	Sindaco	A
4	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
5	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
6	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
7	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
8	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
9	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A

Il Presidente Tagliani Tiziano invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: **Area Amministrazione. Riconoscimento del debito fuori bilancio per spese legali relative alla causa promossa da ACCIONA AGUA SAU contro Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) per ottenere l'annullamento, previa sospensione e/o adozione della misura cautelare ritenuta più idonea del provvedimento PG/AT/2016/0005492 del 1/9/2016 e del provvedimento PG/AT/2016/0005636 del 7/9/2016 a seguito delle sentenze sfavorevoli n. 163/2017 del TAR Emilia Romagna –Bologna e n. 3450/2017 del Consiglio di Stato**

Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20;
- l'art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 e s.m.i.
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”;

visti in particolare:

- il D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A), art. 13 (L) (Importi): “6-bis.(...) *L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.*”

- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, che al comma 1 prevede l'onere del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- i punti 96 e 97 del Principio contabile n. 2 per gli Enti Locali Gestione nel sistema del bilancio, approvato dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno il 18 novembre 2008 prevede:

“96. L'art. 194 del TUEL è norma di carattere eccezionale e non consente di effettuare spese in difformità dai procedimenti disciplinati dalla legge, ma è finalizzata a ricondurre nei casi previsti e tipici, particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio. Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto. Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.

97 La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte.”;

premesse che:

- con deliberazione CAMB/2016/20 del 7 aprile 2016 il Consiglio d'Ambito ha approvato lo schema di Bando di Gara per la procedura ristretta per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino provinciale di Rimini, ad esclusione del Comune di Maiolo, ex art. 149-bis, D.Lgs. 152/2006 e art. 7, c. 5, L.R. 23/2011, rinviando a successivi provvedimenti l'approvazione della restante documentazione di gara ovvero dello schema di lettera d'invito, di disciplinare tecnico per lo svolgimento del SII e del testo della convenzione da sottoscrivere col soggetto aggiudicatario;
- in data 19 aprile 2016 l'approvato bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea n. 134137-2016-GU/S S76;
- a seguito della valutazione delle domande di partecipazione pervenute con riferimento alla procedura *de qua* l'Agenzia, con provvedimenti PG/AT/2016/0005492 del 1 settembre 2016 e PG/AT/2016/0005636 del 7 settembre 2016, attivava l'istituto del soccorso istruttorio nei confronti della società concorrente ACCIONA AGUA SAU;

- con Determinazione Dirigenziale n. 167 del 18 ottobre 2016, il Direttore dell'Agenzia riteneva *“di condividere e fare propri i contenuti e le conclusioni dei Verbali redatti dal Responsabile del procedimento dott.ssa Alessandra Neri del 28 luglio 2016 e del 27 settembre 2016, e pertanto di provvedere all'esclusione dalla procedura della ditta ACCIONA Agua SA;(...)”*.
- con protocollo PG.AT/2016/0006191 del 5 ottobre 2016 è stato acquisito agli atti di ufficio il ricorso innanzi al T.A.R. Emilia Romagna- Bologna promosso contro Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) per ottenere l'annullamento, previa sospensione e/o adozione della misura cautelare ritenuta più idonea del provvedimento PG/AT/2016/0005492 del 1 settembre 2016 e del provvedimento PG/AT/2016/0005636 del 7 settembre 2016 inerenti l'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio e del conseguente eventuale provvedimento di esclusione;
- con deliberazione CAMB/2016/60 del 28 ottobre 2016 il Consiglio d'Ambito deliberava quindi di costituirsi nel giudizio promosso innanzi al T.A.R. Emilia Romagna - Bologna con il ricorso citato, nominando difensore degli interessi dell'ATERSIR, con ogni ampia facoltà di legge, il Prof. Avv. Giuseppe Piperata;
- in data 1 marzo 2017 perveniva all'Agenzia la sentenza sfavorevole n. 163/2017 del TAR Emilia Romagna – Bologna che accoglieva il ricorso della società esclusa ACCIONA AGUA SAU, precisando che l'Agenzia, a fronte dell'incompletezza delle dichiarazioni della ricorrente, avrebbe tuttalpiù potuto attivare l'istituto del soccorso istruttorio gratuito;
- sul merito della riferita pronuncia l'Agenzia ha ritenuto opportuno sollevare apposite eccezioni in sede di appello innanzi al Consiglio di Stato deliberando, tramite atto CAMB/2017/22 del 15 marzo 2017, di impugnare la Sentenza del TAR Emilia Romagna-Bologna n. 163/2017 innanzi al Consiglio di Stato e tal fine nominare, come difensore degli interessi dell'ATERSIR nella controversia in oggetto con ogni ampia facoltà di legge il Prof. Avv. Aldo Sandulli, in collaborazione con il Prof. Piperata già nominato con Delibera CAMB/2016/60;
- nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato presentato dall'Agenzia la società ACCIONA AGUA SAU presentava motivi aggiunti a supporto delle proprie posizioni;

considerato che:

- in data 13 luglio 2017 è stata pubblicata la sentenza n. 3450/2017 del Consiglio di Stato di contenuto sfavorevole all'Agenzia che respinge l'appello presentato compensando le spese;
- la compensazione delle spese di giudizio non elimina l'onere dell'ATERSIR di rimborsare l'importo del contributo unificato versato dalla parte attrice in sede di proposizione del ricorso di primo grado, del valore di € 6.000 e di quello pagato alla proposizione dei motivi aggiunti nel giudizio di appello, del valore anch'esso di 6.000 €, come previsto dall'art 13, comma 6-bis del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002;

ritenuto che l'onere per l'Agenzia di rimborso del contributo unificato alla parte attrice rientra nella tipologia individuata dall'art. 194, comma 1 lett. a), del TUEL e dunque giustifica il riconoscimento di un corrispondente debito fuori bilancio;

dato atto che il presente provvedimento deve essere trasmesso agli organi di controllo e alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;

acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 6) in data 9 ottobre 2017;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'Ing. Vito Belladonna, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di € 12.000/00 corrispondente
 - al contributo unificato (6.000 €) corrisposto dalla parte attrice ACCIONA AGUA SAU alla presentazione del ricorso innanzi al T.A.R. Emilia Romagna- Bologna promosso contro Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) per ottenere l'annullamento, previa sospensione e/o adozione della misura cautelare ritenuta più idonea del provvedimento PG/AT/2016/0005492 del 1 settembre 2016 e del provvedimento PG/AT/2016/0005636 del 7 settembre 2016 inerenti l'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio e del conseguente eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura ristretta per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino provinciale di Rimini, ad esclusione del Comune di Maiolo,
 - al contributo unificato (6.000 €) corrisposto dalla parte attrice ACCIONA AGUA SAU alla presentazione della memoria recante motivi aggiunti in sede di appello innanzi al Consiglio di Stato proposto dall'Agenzia avverso la Sentenza del TAR Emilia Romagna-Bologna n. 163/2017;
2. di dare atto che l'importo di € 12.000/00 sarà impegnato con successiva determina dirigenziale;
3. di disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla Sezione Regionale della Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere;

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegati alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 78 del 12 ottobre 2017

Oggetto: Area Amministrazione. Riconoscimento del debito fuori bilancio per spese legali relative alla causa promossa da ACCIONA AGUA SAU contro Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) per ottenere l'annullamento, previa sospensione e/o adozione della misura cautelare ritenuta più idonea del provvedimento PG/AT/2016/0005492 del 1/9/2016 e del provvedimento PG/AT/2016/0005636 del 7/9/2016 a seguito delle sentenze sfavorevoli n. 163/2017 del TAR Emilia Romagna –Bologna e n. 3450/2017 del Consiglio di Stato

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 12 ottobre 2017

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il responsabile ad interim dell'Area
Amministrazione e Supporto alla Regolazione
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 12 ottobre 2017

Approvato e sottoscritto

IL Presidente
F.to Tiziano Tagliani

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 23 ottobre 2017

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna